

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N.35-55732/2008

OGGETTO: Progetto: "Comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 D.Lgs 152/06 " localizzato nel Comune di Pianezza.

Proponente: Fassino Giovanni S.a.s.

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 06 agosto 2008 il Sig. Fassino Giovanni in qualità di Legale rappresentante della società Fassino Giovanni S.a.s. con sede legale in Pianezza (TO) Via Druento n. 32, Partita IVA e C.F. 07799440016, iscrizione Camera di Commercio di Torino R.E.A. n. 921372, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Rinnovo attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi*" localizzato nel Comune di Pianezza, in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 11 settembre 2008 è stato pubblicato sul B.U.R. n. 37 l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 13/10/2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:**Localizzazione**

- l'impianto è ubicato nella parte nord est del Comune di Pianezza in località Cassagna, in prossimità del confine con il territorio comunale del Comune di Druento;
- il sito ricade al foglio catastale n. 20 particelle 47,48, 101, 103, 100 (ex 46), 106 (ex 68), 108 (ex 69) e 110 (ex 71) del Catasto Terreni del Comune di Pianezza;
- il sito è delimitato a nord da Strada Cassagna, ad est da un impianto di confezionamento di conglomerati cementizi della ditta Holcim, a sud e ad ovest da campi ad uso agricolo per i quali è presente una rete di canali artificiali in terreno a cielo aperto denominata Gora Consortile di Pianezza;

Stato di fatto e di progetto

- l'impianto ha un'estensione di circa 12.900 mq e si svolgono attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione mediante operazioni di frantumazione e vagliatura definitiva del prodotto, stoccato poi in base alle differenze granulometriche;
- il prodotto ottenuto, soggetto al test di cessione in base al D.M. 5/2/98 come integrato dal DM 05/04/2006 n. 186 è commercializzato come materia prima secondaria per l'edilizia (mps);
- al fine di ottimizzare la produzione e l'utilizzo degli impianti, l'azienda ha richiesto di aumentare la quantità massima stoccabile della tipologia 7.1 e l'aggiunta della tipologia 7.6 di rifiuti speciali non pericolosi:
 - ✓ Integrazione codici CER della tipologia 7.1 con l'aumento di stoccaggio da 30.000 t/anno a 50.000 t/anno
 - ✓ Aggiunta codici CER della tipologia 7.6 con la quantità massima stoccata di 20.000 t/anno
- la nuova tipologia di rifiuto 7.6 proviene essenzialmente dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo (conglomerato bituminoso) nonché dai frammenti dei piattelli dei campi di tiro a volo, mentre per la tipologia di rifiuti 7.1 la provenienza del rifiuto riguarda l'attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità';
- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;
- nota dell' A.R.P.A. Dipartimento di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**Vincoli e fasce di rispetto**

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

Strumenti Urbanistici Locali

- l'area è classificata come "aree destinate a cave e a depositi temporanei di materiali estrattivi" (fonte: dal PRGC del Comune di Pianezza);

- trattandosi di un insediamento produttivo già esistente, dal punto di vista dell'assetto geomorfologico non vi sono particolari osservazioni rilevanti, infatti il sito in esame viene definito nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e della idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (Circ. P.G.R. n. 7/LAP/8/5/96), come Classe I “ porzione di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologia sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche”;

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- non è chiaro quale sia lo stato attuale e lo stato di progetto;
- in particolare, venendo fornita una planimetria con la collocazione di soli due cumuli chiamati genericamente “*area accumulo materiali in ingresso*” ed “*area accumulo materiale recuperato*”, non è chiara l'esatta collocazione dei cumuli dei rifiuti in ingresso e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e superfici occupate;
- dai calcoli effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti risulta sovrastimato il quantitativo massimo di materiale previsto nel cumulo rispetto alla superficie disponibile;
- non è chiaro da cosa sia costituito il cumulo in ingresso che è previsto in un unico cumulo; a tal proposito si evidenzia che deve essere previsto un cumulo per ogni tipo di materiale in ingresso così come previsto dal Decreto 5/2/98;
- la società ha comunicato in sede di Conferenza dei Servizi di aver richiesto al Comune di Pianezza di poter utilizzare le particelle n. 49 e 50 del foglio n. 20 del Catasto dei terreni del Comune, per il deposito temporaneo di inerti e l'accumulo di materiale trattato, allo scopo di riconvertire l'area su cui attualmente si svolge l'attività di recupero in zona di stoccaggio di rifiuti in ingresso;

3. dal punto di vista **ambientale**:

- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente, dovuto alla movimentazione degli inerti in cumulo che determina rilascio di polveri, soprattutto in occasione di eventi meteorici sfavorevoli;
- considerato che per l'abbattimento delle polveri è prevista solo la bagnatura del materiale di lavorazione in ingresso e in uscita dal frantoio, si ritiene necessario che la stessa bagnatura venga effettuata anche sui cumuli di materiale da trattare. Inoltre per diminuire la dispersione delle polveri al di fuori dell'intera area e ridurre al minimo l'impatto visivo dovrà essere prevista la realizzazione, lungo i confini non ancora provvisti, di una barriera verde alberata;
- considerato che l'abbattimento delle polveri avviene mediante il servizio di bagnatura offerto dall'impianto di betonaggio della società Holcim, in previsione dell'ampliamento dell'attività con l'utilizzo delle particelle n. 49 e 50, si rende necessario verificare la possibilità di realizzazione di un pozzo industriale di proprietà per l'approvvigionamento idrico, che permetta libertà nell'uso di acqua per la bagnatura dei cumuli (soprattutto in occasione di difficoltà meteoriche) ed eviti l'impiego di acqua potabile;
- all'interno dell'area sono presenti delle strutture mobili da cantiere (uffici, locale mensa, servizi igienici), non allacciate alla rete idrica; per quanto concerne gli scarichi civili è quindi necessario richiederne l'autorizzazione, se non recapitanti direttamente in fognatura;
- al fine di garantire il costante rispetto dei limiti acustici normativi, si invita a prestare particolare attenzione affinché la geometria dei cumuli di inerti a riparo del frantumatore resti sostanzialmente invariata nel corso del tempo, in modo tale da garantire lo stesso abbattimento sonoro rilevato durante le verifiche fonometriche;
- onde evitare ingombri di qualunque natura derivanti dall'attività in oggetto, è necessario che le fasce di rispetto stradali siano lasciate libere;

Ritenuto che:

- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter inerente la "Comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06";
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del successivo iter inerente la "Comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06";

- è necessario che venga indicata in modo dettagliato all'interno dell'area, l'esatta collocazione dei cumuli, sia in ingresso che in uscita, le varie dimensioni e il quantitativo totale dei rifiuti stoccati, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- occorre definire con chiarezza anche il posizionamento dei rifiuti gestiti in procedura ordinaria;
- in previsione dell'estensione dell'area occupata, devono essere individuate le particelle catastali effettivamente interessate dall'attività ed è necessario che il Comune di Pianezza verifichi le condizioni al rilascio della concessione e, nel caso contrario ne dia comunicazione alla Provincia di Torino per verificare l'esattezza dei quantitativi di materiali da stoccare;
- prevedere la realizzazione, lungo i confini non ancora provvisti, di una barriera verde alberata;
- prevedere stazioni di bagnatura dedicate e verificare la possibilità per la realizzazione di un pozzo industriale di proprietà per l'approvvigionamento idrico;
- si invita a prestare particolare attenzione affinché la geometria dei cumuli di inerti a riparo del frantumatore resti sostanzialmente invariata nel corso del tempo, in modo tale da garantire lo stesso abbattimento sonoro rilevato durante le verifiche fonometriche;

Adempimenti

- si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative e di mitigazione, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Dirigenziale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Rinnovo attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi*" localizzato nel Comune Pianezza presentato dalla Società Fassino Giovanni S.a.s., con sede legale in Pianezza (TO) Via Druento n.32, Partita IVA e C.F. 07799440016, iscrizione Camera di Commercio di Torino R.E.A. n. 921372, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/11/2008

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina